

Publicato il 18/10/2021

**N. 10627/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 02953/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2953 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Francesco Leone e Simona Fell in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

*contro*

Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'interno;

Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*nei confronti*

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

- del giudizio di inidoneità psicofisica espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reso noto in data 8 gennaio 2021 mediante pubblicazione sull'area personale del ricorrente del sito [www.concorsi.vigilfuoco.it](http://www.concorsi.vigilfuoco.it), che ha decretato l'esclusione dello stesso dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, indetta con decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 238;

- del verbale n. 21 in data 8 gennaio 2021, stilato dalla Commissione medica del concorso, recante la scheda medica del ricorrente che ne attesta la non idoneità psicofisica, reso noto il 2 febbraio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- della cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate dal ricorrente, nella parte in cui ne decreta l'inidoneità psicofisica e la conseguente esclusione dall'*iter* selettivo, resa nota il 2 febbraio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- del decreto n. 19 del 2 febbraio 2021, con il quale è stata decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva;

- dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 238, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario, nella parte in cui prevede che *“i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di*

*reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti?;*

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari per di inidoneità al servizio, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 238, con il quale è stata indetta la procedura;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto 19 novembre 2020, n. 271, recante la rettifica della graduatoria finale della procedura;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41, comma 4, e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo) e dell'elenco

nominativo dei controinteressati sul sito web del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente denominato “*Atti di notifica*”, nonché di un collegamento nella sezione “*In evidenza*”, dai quali possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombeni la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro quindici giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro sette giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 13 dicembre 2021;

Ritenuto necessario, nelle more della prosecuzione della trattazione, confermare l'ammissione “con riserva” del candidato al corso di formazione e al relativo esame finale, come già disposto con le ordinanze n. 2435 del 26 aprile 2021 e n. 6655 del 4 giugno 2021;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese della presente fase cautelare alla camera di consiglio come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e nelle more conferma l'ammissione "con riserva" del ricorrente al corso di formazione e al relativo esame finale.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 13 dicembre 2021.

Rinvia alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Venera Di Mauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

